



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Cuneo

**Legge 9 agosto 2024, n. 114,**  
recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare*” (cosiddetta “Riforma Nordio”)

**Linee guida, organizzative e indicazioni operative**

Nella Gazzetta Ufficiale n.187 del 10 agosto 2024 è stata pubblicata la legge 9 agosto 2024, n. 114, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare*” (cosiddetta “Riforma Nordio”), la cui entrata in vigore è prevista il prossimo 25 agosto.

**1. Premessa.**

Il disegno di legge del 19 luglio 2023 recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare*” si è, infine, tradotto nella legge 10 agosto 2024 n.114 e seppure il dibattito pubblico l’avesse quasi esclusivamente associato all’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio, la novella contiene molteplici interventi innovativi in materia sostanziale, processuale e ordinamentale del settore penale.

Infatti, la legge n.114/2024:

- abroga il delitto di abuso d’ufficio e modifica l’art. 346-bis c.p.**, ossia il reato di traffico di influenze illecite;
- reca modifiche alla **disciplina delle intercettazioni**, soprattutto al fine di rafforzare la tutela del mandato difensivo e quella del terzo estraneo al procedimento rispetto alla diffusione delle comunicazioni intercettate;
- in materia di **misure cautelari**, prevede l’istituto dell’**interrogatorio preventivo** della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introduce a far tempo dal 25.8.2026 (a due anni dall’entrata in vigore) la decisione collegiale per l’adozione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari e della misura di sicurezza detentiva.

In sintesi, l’interrogatorio e il contraddittorio anticipato sulla richiesta cautelare si avrà sempre **tranne** nei casi in cui la misura non debba essere disposta in ragione particolari esigenze o di reati particolarmente gravi, ossia non si procederà all’interrogatorio “preventivo” se ricorra:

- 1) il pericolo d’inquinamento probatorio (art.274 lett *a* c.p.p.)
- 2) il pericolo di fuga (art.274 lett *b* c.p.p.)

3) il pericolo di reiterazione (art.274 lett.c c.p.p.) ma esclusivamente in riferimento a uno dei reati dell'art.407, c.2 lett a c.p.p. o a uno dei reati elencati nell'art.362, c. 1 ter c.p.p. (reato di cui all'art. 575 c.p., nella forma tentata, nonché i reati, nella forma tentata o consumata, di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis c.p. e 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576, c .1 nn. 2, 5 e 5.1, e 577, c.1 n. 1 e secondo comma c.p.)

4) infine, in caso di "gravi delitti commessi con uso di armi o altri mezzi di violenza personale".

La novella in commento si compone di 9 articoli.

Gli artt. 1 e 2 recano modifiche al diritto penale, sostanziale e processuale.

L'art. 3 interviene sull'art.89 bis disp.att.c.p.p. a rafforzamento della tutela dei terzi intercettati.

L'art. 4 introduce modifiche all'ordinamento giudiziario.

L'art. 5 dispone l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria.

L'art.6 contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 9 della L.287/1951 (in materia di composizione delle Corti di Assise).

L'art. 7 modifica il codice dell'ordinamento militare

L'art. 8 contiene disposizioni finanziarie.

L'art. 9 differisce l'entrata in vigore di alcune disposizioni inerenti al g.i.p. collegiale al 25.8.2026

Di seguito il dettaglio delle disposizioni che interessano a questo Ufficio.

§§§

## **2. Le modifiche in tema di diritto penale sostanziale.**

### **2.1. Abrogazione del reato di abuso di ufficio (art.323 c.p.).**

Si abroga il delitto di abuso di ufficio di cui all'art.323 c.p. (art.1).

In altre opportune sedi ho espresso la mia contrarietà, unita alla mia preoccupazione e non occorre qui ripetersi.

Resta a rilevarsi che, con Decreto- Legge 4.7.2024 n.92, convertito nella legge 8 agosto 2024 n.112, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia", si è (re)inserito il delitto di cosiddetta malversazione con il nuovo art.314 bis c.p.:

#### **"Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili).**

*Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".*

In sintesi, la malversazione:

- ❖ l'oggetto riguarda il denaro o altra cosa mobile altrui;
- ❖ quanto alla condotta, l'agente deve destinarli a un uso diverso da quello previsto da cogenti norme di legge o atti con forza di legge, da cui non residuino margini di discrezionalità; dunque, si prevede la violazione di norme 1) specifiche, 2) previste da fonti primarie (legge o atto con forza di legge) e 3) a condizione che da tali regole di condotta non residuino margini di discrezionalità.

- ❖ l'elemento soggettivo consiste nel dolo specifico, richiedendosi l'intenzionalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (e solo patrimoniale) o l'intento di cagionare ad altri un danno ingiusto (di qualunque tipo)
- ❖ il reato è di evento, essendo necessario che l'ingiusto vantaggio patrimoniale (e non di altro tipo) per sé o per altri si realizzi; al pari che si verifichi l'altrui ingiusto danno (di qualunque tipo).

Al pari dell'abrogato abuso d'ufficio, anche nel caso di questa fattispecie di malversazione l'esercizio della *discrezionalità amministrativa* escluderebbe il reato<sup>1</sup>.

Resta a rilevarsi che la nuova fattispecie dell'art.314 bis c.p. si risolve nel limitare la portata del peculato di cui all'art.314 c.p. ai casi di appropriazione, mentre *“l'art. 314-bis va a operare sulle condotte finora sussunte all'interno dell'art. 323, cioè le distrazioni compatibili con i fini istituzionali dell'ente. Il rilievo inerente all'irrazionalità della situazione complessiva, che assegna all'art. 314 la punibilità degli abusi distrattivi per fini esclusivamente privati, in violazione di norme discrezionali o vincolate, e all'art. 314-bis la punibilità in tono minore dei soli abusi distrattivi, compatibili con i fini istituzionali dell'ente e inosservanti di norme vincolate, è il frutto di una scelta legislativa”*<sup>2</sup>.

### Disposizioni organizzative.

A fronte dell'abrogazione dell'art.323 c.p. si vorrà verificare l'attuale pendenza di procedimenti in cui la fattispecie sia stata iscritta.

In caso di procedimento ancora in fase d'indagine preliminare, si vorrà richiedere l'archiviazione essendo il fatto non più previsto come reato.

In caso di esercizio dell'azione penale, si modulerà la richiesta ai sensi degli artt.425, 129, 530 c.p.p. a seconda dei casi.

Tuttavia, prima di procedere a richieste d'archiviazione o di assoluzione si vorrà sempre accertare che il fatto di causa non sia sussumibile nella nuova fattispecie di cui all'art.314 bis c.p. posto che, in questo caso, dovrà trovare applicazione il principio della *perpetuatio criminis*.

## 2.2. Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.).

Si rimodula la fattispecie.

### «Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite).

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.*

<sup>1</sup> Da ricordare, però, che secondo la consolidata giurisprudenza affermata in tema di interpretazione dell'art.323 c.p., se per la punizione si chiede la violazione di regole di condotta cogenti, fissate dalla legge e disegnate in termini completi e puntuali e che non possono concernere l'attività discrezionale, tuttavia ciò varrebbe solo in presenza di un "cattivo uso del potere" (quello inerente alla violazione dei limiti interni delle modalità di esercizio) ma non in caso di "uso distorto": quando nel concreto l'agente persegua interessi oggettivamente difforni o collidenti con quelli per i quali il potere discrezionale è attribuito, sarebbero superati i limiti esterni della discrezionalità e si sarebbe di fronte a una fattispecie di c.d. sviamento di potere, punibile. E ancora specificamente per la discrezionalità amministrativa si è rilevato che quello che resta insindacabile è il "merito amministrativo". Ma se, esercitato il "merito", ossia la facoltà di scelta, il p.u. debba poi improntare il proprio comportamento al rispetto delle norme di legge conseguenti a tale scelta e non lo faccia, il reato sussiste (Cass. VI, n. 8057/2021).

<sup>2</sup> Così Seminara: "Sui possibili significati del nuovo art.314 bis c.p." in Sistema Penale, luglio 2024.

*Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.*

*La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».*

Segnalo che la legge n.114/2024 riporta un testo dell'art.346 bis c.p. differente (“*utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti*”) rispetto a quello del DDL (“*sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti*”); ma si tratta di differenza di poca rilevanza.

Non è più prevista la punibilità della millanteria (restando uno spazio residuale per sanzionarla a titolo di truffa, ove possibile).

Occorre che l'agente effettivamente utilizzi le relazioni che ha con il pubblico agente (“*utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti*”) e si faccia dare o promettere denaro da un terzo interessato come prezzo della mediazione illecita per remunerarlo in relazione alle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio che costituisca reato e dal quale possa derivare un indebito vantaggio (con ciò intendendosi l’*“altra mediazione illecita”*).

Segnalo, pertanto, che in caso di “altra mediazione illecita” è necessario che il pubblico agente ponga in essere un atto contrario ai propri doveri e penalmente rilevante, non bastando la mera violazione del dovere.

Inoltre, la mediazione illecita deve essere remunerata dal terzo interessato mediante un compenso in denaro o comunque con un'utilità di natura economica.

La previsione della natura necessariamente “economica” dell'utilità data o promessa non appare coerente con l'esplicito richiamo delle disposizioni di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e 322-bis c.p. (“*fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis*”), le quali tutte attribuiscono rilevanza penale alla dazione, offerta o promessa di “denaro o altra utilità”, senza ulteriori riferimenti alla natura economica o patrimoniale di quest'ultima.

Interessante, infine, che, mentre si aumenta la pena nel minimo, si lascia inalterato il massimo (da un anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi di reclusione); e così ancora non si consentono le intercettazioni in questo tipo di inchieste che, senza potersi avvalere delle intercettazioni, appaiono destinate a far poca strada.

§§§

### **3. Modifiche al codice di procedura penale.**

Gli interventi di modifica ruotano intorno a **tre istanze garantiste**, ossia 1) la tutela della segretezza delle conversazioni inerenti al mandato difensivo, 2) la tutela della riservatezza dell'indagato e dei soggetti non direttamente coinvolti nel procedimento penale, 3) la tutela della libertà personale, a cui si aggiunge un'esigenza di **riforma delle impugnazioni**.

Si tratta di istanze di garanzia e di revisione delle impugnazioni che la riforma, pur a fronte dei delicatissimi problemi che prospettano, affronta in modo *semplificativo*, ricorrendo a soluzioni che quasi certamente comporteranno incertezze applicative, effetti opposti a quelli voluti e, infine, fors'anche fibrillazioni con i principi costituzionali.

Con questo progetto di riforma assistiamo, nel volgere di un anno, a un nuovo intervento legislativo destinato a incidere radicalmente sugli assetti degli uffici giudiziari senza curarsi delle conseguenze, ossia dell'effetto immediato che le mutazioni organizzative comporteranno, tra cui il probabile **rallentamento dell'ordinario esercizio della giurisdizione.**

Inoltre, (anche) questa riforma si segnala per l'**astrattezza delle previsioni rispetto allo stato delle risorse e alla dinamica del rito penale.**

Di seguito il dettaglio.

### **3.1. Rafforzamento della tutela della riservatezza delle parti e quella dei terzi.**

Si agisce, ancora una volta, per sempre più rafforzare la tutela della riservatezza delle parti e quella dei terzi, mediante tre interventi.

Si agisce sul fronte della **tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore nel rapporto con l'indagato e nello svolgimento del mandato difensivo.**

Nel **rapporto tra indagato e difensore**, si rafforzano le cosiddette "garanzie di libertà del difensore", inserendo nell'**art.103 c.p.p. il comma 6 bis**, per cui *"E' parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato"*.

Si tratta di una norma di chiusura che estende il divieto di acquisizione di ogni tipo di comunicazione, anche quella non rientrante nella nozione di corrispondenza data da ultimo dalla Corte Costituzionale, secondo rientra nella corrispondenza *«ogni comunicazione di pensiero umano tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla comunicazione in presenza»* (Corte cost., 27 luglio 2023, n. 170).

Inoltre, sul tema squisitamente delle intercettazioni, si inserisce il **comma 6 ter** sempre nell'**art.103 c.p.p.**, imponendo all'A.G. o alla polizia giudiziaria di **interrompere immediatamente** le operazioni di registrazione quando *"risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate"*, ossia quando rientri tra quelle previste dal precedente comma 5 *"Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite"*.

A tutela, il successivo comma 7 prevede che le *"intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta"*.

Pertanto, l'odierno **art.103 c.p.p.** presta una tutela a tutto tondo alla riservatezza delle comunicazioni tra assistito e difensore (nonché incaricati investigatori privati, consulenti e loro ausiliari):

- si vieta ogni tipo di acquisizione di ogni forma di comunicazione tra assistito e difensore (salvo non costituisca reato o corpo del reato)
- si vieta di registrare i colloqui tra assistito e difensore, investigatore privato incaricato, consulente tecnico, nonché tra questi ultimi
- si impone di interrompere immediatamente la registrazione di questi colloqui
- in ogni caso, se la registrazione avviene, il risultato non potrà essere utilizzato.

§§§

Si agisce sul fronte della **tutela della riservatezza** sia delle persone a cui è rivolta l'indagine penale sia, soprattutto, dei **terzi**, loro malgrado coinvolti nelle operazioni di captazione.

A questi fini, si amplia il divieto della **pubblicazione** del contenuto delle intercettazioni e si restringe l'ambito del diritto di chiedere **copia** delle medesime:

- ❖ con **Part.114, c. 2 bis c.p.p.** si vieta la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni non riprodotte dal giudice in un provvedimento (ordinanza cautelare; ordinanza ammissiva di incidente probatorio; sentenza di rito alternativo; decreto d'archiviazione, ad esempio) o non usato nel dibattimento.

Dunque, il **divieto di pubblicazione** delle conversazioni registrate assume **portata generale**, nel senso che non si potranno pubblicare non solo le registrazioni non acquisite agli atti (perché irrilevanti o non ammissibili), ma anche quelle che siano state ritenute rilevanti, acquisite agli atti, trascritte e inserite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che il contenuto dell'intercettazione sia stato «riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento».

Ossia: non basta che l'intercettazione sia entrata a far parte degli atti conoscibili dal Giudice, ma per pubblicarla è necessario che sia stata riprodotta in un provvedimento ovvero sia stata usata nel corso del dibattimento, in questo ultimo caso apparendo assai difficile dare un concreto significato al richiesto *uso* (la fonia dovrà essere ascoltata? Basterà allegarla a un memoriale difensivo? Basterà che sia citata dalle parti in corso di esame/controesame?).

- ❖ **Art.116 c.p.p.**, conseguentemente, non può essere rilasciata copia a terzi delle intercettazioni di cui l'art.114, c.2 bis c.p.p. vieta la pubblicazione, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.

Risulta evidente che le modifiche introdotte dalle disposizioni in commento, lungi dall'esaurire la loro portata in ambito processuale, si pongono al crocevia tra rilevantissimi e altrettanto delicati interessi potenzialmente confliggenti, da quello concernente il **diritto all'informazione** – ad informare e ad essere informati –, a quello relativo alla **tutela della riservatezza** e della reputazione di tutti i soggetti variamente coinvolti in un procedimento penale.

### §§§

Si agisce sul fronte delle **intercettazioni**, ancor più rafforzando la tutela della **privacy dei terzi** non coinvolti nell'indagine penale se non per il caso di fortuite conversazioni con le parti interessate.

Si dispone, infatti, intervenendo sull'art.268 c.p.p., che

*“Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, **nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini**” (art.268, c. 2 bis c.p.p. come modificato).*

Dunque, si dovranno dare ulteriori disposizioni alla pg, onde nei verbali non compaiano comunicazioni che possano consentire anche solo di identificare interlocutori terzi, ossia diversi dalle parti interessate, tranne il caso in cui anche queste registrazioni siano rilevanti per le indagini.

Parimenti si interviene sul successivo **comma 6**, stabilendo che, oltre ai già previsti divieti, sarà vietata l'acquisizione e utilizzazione delle registrazioni che riguardino “**soggetti diversi dalle parti**”, salvo che non se ne dimostri la rilevanza.

Eguale, si interviene sull'**art.292, c.2 quater c.p.p.** prevedendosi che, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il giudice, nel riportare i brani delle comunicazioni e conversazioni intercettate essenziali ai fini della prova degli indizi e delle esigenze cautelari, deve omettere le indicazioni dei dati personali di soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti (co. 2 quater dell'art. 292 c.p.p.).

Infine, si modifica l'art. 89-*bis*, comma 2, disp. att. c.p.p. riguardante l'archivio delle intercettazioni, prevedendosi che debba essere gestito in modo da garantire la segretezza anche della documentazione inerente alle intercettazioni relative ai **dati personali dei terzi**

Concludendo, si tratta di interpolazioni che non aggiungono granché rispetto a quanto già previsto, posto che il divieto di acquisizione e utilizzazione delle registrazioni che riguardino "**soggetti diversi dalle parti**" potrà sempre essere superato se siano comunque rilevanti ai fini delle indagini.

#### **Disposizioni organizzative.**

In ragione della modifica dell'art.268, c.2 bis c.p.p., in adempimento:

- ❖ si provvederà a emanare la direttiva da rivolgere alla polizia giudiziaria per il rispetto della previsione.
- ❖ in ogni caso, ogni p.m. vorrà interloquire sul tema con la polizia giudiziaria delegata alle indagini, vigilando che il nuovo disposto dell'art.268, c.2 bis c.p.p. sia osservato.
- ❖ il rispetto di quanto previsto dall'art.268, c.2 bis c.p.p. dovrà riguardare anche la formazione dell'elenco delle registrazioni rilevanti da inserire nell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p., in quello riportato nella richiesta di giudizio immediato e, infine, in quello prodotto al GUP con la richiesta di trascrizione delle registrazioni rilevanti all'esito dell'udienza preliminare.

§§§

L'ultimo intervento a tutela della riservatezza riguarda l'art.369 c.p.p., in tema di **informazione di garanzia**.

Intanto si chiarisce, pleonasticamente, che si tratta di un atto da notificare «a **tutela del diritto di difesa**».

Di maggior rilievo la previsione di estendere il contenuto dell'informativa da dare, facendovi rientrare anche «**la descrizione sommaria del fatto**», comprensiva di data, luogo di commissione del reato e dell'indicazione delle norme di legge che si assumono violate.

Così operando, però, si è inciso sulla natura squisitamente conoscitiva dell'informazione di garanzia quasi trasformandola in una contestazione formale dell'incolpazione, posto che i requisiti dell'informazione di garanzia riecheggiano quelli dell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p. che deve contenere "*la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto*" (art.415 bis c.2 c.p.p.).

In questo modo si costringe il p.m. a formulare, fin dal primo atto cui abbia diritto di partecipare il difensore, una contestazione, pur sommaria, malgrado la stessa sommaria descrizione dell'incolpazione sia già prevista alla conclusione delle indagini, mediante l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p.

A **tutela della riservatezza** si stabilisce che all'informazione di garanzia si estende il divieto di pubblicazione di cui all'art.114, c.2 c.p.p. degli atti "*non più coperti dal segreto*" fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (**art.369, nuovo comma 1 quinquies c.p.p.**).

Malgrado l'intento di tutelare al massimo la riservatezza dell'indagato resta a rilevarsi che il combinato disposto del secondo e del settimo comma dell'art. 114 c.p.p., seppur non permetta, secondo le nuove disposizioni, la pubblicazione testuale dell'informazione di garanzia fino alla conclusione delle indagini preliminari, tuttavia ne consente la pubblicazione del contenuto (che, secondo riforma, deve riportare la descrizione sommaria del fatto; pertanto, si otterrà dell'effetto opposto di quello voluto dalla riforma, quando i mass media, con la disponibilità dell'informazione di garanzia, avranno a disposizione anche la contestazione sommaria del fatto...).

Sempre a tutela della riservatezza, si prevede che la notificazione dell'informazione di garanzia possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza «**di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie**» e che, in questi casi, la consegna debba svolgersi «**in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario**» (art.369, nuovo comma 1-*quater* c.p.p.).

Pertanto, si dovrebbe concludere che, mentre il disposto dell'art. 148, comma 6, secondo periodo c.p.p., prevede che la polizia giudiziaria possa procedere alle notificazioni richieste dal p.m. in presenza di atti di indagine o di provvedimenti che la medesima «è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire», diversamente sarebbe disposto per l'informazione di garanzia, la cui notificazione è delegabile alla p.g. solo in presenza «**di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie**». Quanto alle «**situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie**» si possono intendere per tali le esigenze di compiere tempestivamente un atto di indagine necessario a fini di ricerca/acquisizione/conservazione della prova e a cui contestualmente acceda l'informazione di garanzia, ad esempio un accertamento tecnico irripetibile (art.360 c.p.p.), ovvero quelli previsti nel Libro III, Titolo III c.p.p. (ispezioni, perquisizioni, sequestri)

### **Disposizioni organizzative.**

Sarà necessario che l'informazione di garanzia contenga i nuovi requisiti richiesti.

In particolare, si suggerisce una **stringata descrizione del fatto**, poiché l'atto viene spedito quando le indagini preliminari sono sostanzialmente ai primi passi e, dunque, non ancora su binari ben determinati, ma comunque tale da consentire all'interessato di comprendere per quale sua condotta criminosa si stia procedendo.

Quanto alla **delega alla polizia giudiziaria**, occorrendo la presenza di «**situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie**», si ritiene che se ne possa ricorrere quando si debbano compiere tempestivamente atti di ricerca/acquisizione/conservazione probatoria cui contestualmente acceda l'informazione di garanzia, ad esempio, come sopra accennato, un accertamento tecnico irripetibile (art.360 c.p.p.), ovvero il catalogo dei mezzi di ricerca della prova di cui al Libro III, Titolo III, nonché anche il decreto di convalida del sequestro, trattandosi di atto urgente per la conservazione della prova provvisoriamente acquisita dalla polizia giudiziaria.

Sarà data **direttiva alla polizia giudiziaria** quanto alle modalità di una notificazione che garantisca la tutela della riservatezza dell'interessato.

§§§

### **3.2. Procedimento cautelare: introduzione del contraddittorio anticipato.**

La riforma si propone di dare realtà ad un'ipotesi suggestiva, quale quella del contraddittorio anticipato, prevedendo l'anticipazione dell'interrogatorio di garanzia rispetto alla adozione di una misura cautelare nel corso delle indagini preliminari, fino a ieri limitato alle ipotesi di richiesta di sospensione cautelare dall'esercizio della pubblica funzione o servizio (art.289, c.2 c.p.p. in materia di reati contro la p.a.).

Si dispone l'**interrogatorio preventivo** della persona indagata rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare (di ogni misura cautelare personale) e si introduce, ma con efficacia decorsi due anni dalla entrata in vigore della riforma, ossia dal 25.8.2026, la **decisione del g.i.p.collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari, nonché in caso di aggravamento col carcere di precedente misura o di applicazione misura di sicurezza detentiva.**

Fino all'entrata in vigore del g.i.p. collegiale, l'interrogatorio preventivo è demandato al g.i.p. monocratico, qualunque tipologia di misura cautelare persona venga richiesta.

Dunque, l'anticipato interrogatorio di garanzia è regola di portata generale in caso di richiesta di applicazione di misura cautelare personale nel corso delle indagini preliminari (**art.291, nuovo comma 1 quater c.p.p.**).

Si prevedono, però, eccezioni.

Infatti, **non** si procede all'interrogatorio e al contraddittorio anticipato sulla richiesta cautelare qualora:

- ❖ esista l'esigenza cautelare di cui all'art.274, c.1 lett *a* c.p.p. (pericolo di inquinamento probatorio);
- ❖ ovvero sussista l'esigenza cautelare di cui all'art.274, lett *b* c.p.p. (pericolo di fuga);
- ❖ ovvero sussista l'esigenza cautelare di cui all'art.274, lett. *c* c.p.p. (pericolo di reiterazione), ma solo limitatamente a uno dei reati dell'art.407, c.2 lett *a* c.p.p. [per il nostro Ufficio la competenza è limitata ai reati di cui agli artt.416, 575, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies, 628, 629 c.p.; art.291 ter DPR n.43/1973; artt.73, 80, c.2 DPR n.309/90; art.12 D.L.vo n.286/1998; i reati in materia di armi di cui al n.5 dell'art.407 lett.a]
- ❖ ovvero sussista l'esigenza cautelare di cui all'art.274, lett. *c* c.p.p. (pericolo di reiterazione), ma solo limitatamente a uno dei reati elencati nell'art.362, c.1 ter c.p.p. (delitto di cui all'art. 575 c.p. nella forma tentata; i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonché i delitti di cui agli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, c.1 nn 2, 5 e 5.1, e 577, c.1, numero 1 e secondo comma c.p.)
- ❖ ovvero si tratti di delitti gravi commessi con uso di armi o violenza alla persona.

Ricevuta la richiesta cautelare il g.i.p., se dovrà procedere all'interrogatorio preventivo, ne darà avviso all'indagato e al difensore mediante formale "Invito" che dovrà contenere quanto previsto nel nuovo **art.291, comma 1 septies cp.p.**

Con l'Invito sarà anche dato avviso che la domanda cautelare e gli atti su cui si fonda sono depositati in cancelleria, con facoltà di prenderne visione e estrarne copia, anche relativamente ai verbali di intercettazione e alle fonie (**art.291, comma 1 octies c.p.p.**).

Ovviamente, nel caso in cui il g.i.p. abbia proceduto all'interrogatorio preventivo, applicata la misura cautelare non sarà necessario procedere al cosiddetto interrogatorio di garanzia (art.294, c.1).

Parimenti, l'istituto non potrà trovare applicazione nel caso di arresto in flagranza o di fermo, essendo previsto per tutt'altra finalità e, del reato, procedendo il g.i.p. all'interrogatorio dell'arrestato/fermato in sede di udienza di convalida e prima di decidere se adottare una misura cautelare (art.294, c.1 c.p.p.).

Nei casi in cui, invece, l'interrogatorio preventivo non sia previsto per le ragioni e/o per i reati di cui all'art.291, c.1 quater c.p.p., resta l'obbligo del g.i.p., eseguita l'ordinanza cautelare, di procedere all'interrogatorio entro i cinque giorni successivi all'esecuzione (art.294, c.1 c.p.p.).

§§§

### Criticità.

Nel disegno del Legislatore, la finalità dell'interrogatorio preventivo è quella di fornire al g.i.p., investito della richiesta di applicazione di una misura cautelare personale, un quadro conoscitivo completo, comprensivo anche degli elementi difensivi prospettati dall'indagato, dei quali obbligatoriamente occorre tenere conto ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, pena la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (**art.292, c.2 ter c.p.p. come modificato**).

Astrattamente, l'assunto è anche condivisibile: assicurare un confronto preventivo all'applicazione di una misura permette alla difesa di presentare argomenti di prova a sostegno dell'innocenza o

dell'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura e, inoltre, rafforza l'imparzialità e la terzietà del g.i.p.

Il problema, però, consiste nel passaggio dalla teoria alla realizzazione pratica di queste esigenze.

E infatti, emergono più profili di criticità conseguenti a questa riforma.

Eccone alcuni.

**1. E' da chiarire se la procedura dell'interrogatorio preventivo si attivi automaticamente al deposito della richiesta cautelare del p.m. ovvero se al g.i.p. sia lasciato uno spazio di autonomo vaglio**, all'esito del quale, senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio anticipato, poter rigettare la richiesta per difetti di ammissibilità, di procedibilità, per cause di non punibilità, per cause di estinzione del reato, ovvero per totale infondatezza dell'addebito, o per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza o, ancora, per mancanza di esigenze cautelari.

L'avvio automatico della procedura comporterebbe, al di là di un'attività del tutto defatigatoria, anche lo svelamento dell'indagine e la conoscenza dei relativi atti (con la fondata probabilità che ne vengano a conoscenza anche gli indagati non toccati dalla richiesta cautelare e la messa in pericolo di future acquisizioni probatorie).

Forse una soluzione potrebbe rinvenirsi nel dato letterale del **comma 1 quater dell'art.291 c.p.p.**: *"...prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio..."*, potendo significare che al g.i.p. sia sempre consentito di valutare i presupposti di ammissibilità, procedibilità e merito della richiesta cautelare e che, solo dopo questo vaglio positivamente superato, prima di applicare la misura, debba procedere all'interrogatorio, dando modo all'interessato di difendersi portando i propri argomenti probatori.

In via di prima approssimazione, pertanto, si potrebbe concludere che se il vaglio di ammissibilità o quello di merito nei termini sopra esposti avessero un esito negativo, il g.i.p., rigettando la richiesta, potrebbe restituire gli atti al p.m., senza dover procedere all'interrogatorio anticipato, non essendone motivo.

**2. L'interrogatorio preventivo**, ponendo l'indagato a conoscenza della pendenza nei suoi confronti di una richiesta cautelare, renderà **meno efficaci quelle attività a sorpresa, come le perquisizioni e i sequestri**, se non disposte prima che l'indagato venga a conoscenza della richiesta cautelare con l'avviso datogli dal g.i.p. di rendere l'interrogatorio.

**3. L'interrogatorio preventivo** appare ispirato al modello del **procedimento monosoggettivo**, quale procedimento che prevede la richiesta di una sola misura per un solo indagato.

Tuttavia, la quotidianità giudiziaria è spesso diversa e molto varia.

Non di rado, un'unica richiesta del p.m. riguarda più indagati, nonché contiene istanze cautelari di diversa tipologia a seconda dell'indagato, laddove per taluno si chiede la custodia in carcere, laddove per altri si chiedono misure non custodiali o, comunque, non carcerarie.

In questi casi, l'ipotesi di procedere all'interrogatorio preventivo solo per coloro nei cui confronti **non** ricorrano le condizioni per derogarvi <sup>3</sup> e di provvedere poi unitariamente agli altri sulla richiesta di misura, sarebbe fonte di criticità.

L'interrogatorio preventivo richiede, infatti, la notifica dell'invito a presentarsi, tra altro riportando la descrizione sommaria del fatto, nonché il deposito degli atti di indagine sui quali si fonda la richiesta di misura (art. 291, co. 1-septies, lett. c e co. 1-octies, lett. c c.p.p.).

<sup>3</sup> Ossia quando **non** ricorrano le esigenze dell'art.274 lett. a, b c.p.p.; dell'art.274 lett. c c.p.p. in relazione ai delitti di cui all'art. 407, c.2 lett. a c.p.p.; quando non si è in presenza dei reati di cui all'elenco dell'art.362, c.1 ter c.p.p.; quando non si è in presenza di gravi delitti commessi con armi o violenza alla persona.

Ed è intuitivo che, nei procedimenti con una pluralità di indagati, risultando spesso inscindibili le condotte in ragione della connessione delle posizioni (si pensi al rapporto tra reati associativi e reati *fine*), sia pressoché impossibile che gli atti da depositare possano essere selezionati in modo da rendere ostensibili solo quelli riguardanti gli indagati da interrogare.

Il deposito degli atti ne implicherebbe, quindi, la conoscenza anche da parte di quegli indagati il cui interrogatorio preventivo non era doveroso, con effetti di elusione della tutela di quelle specifiche esigenze cautelari che rendevano necessaria l'esecuzione della misura a sorpresa.

La soluzione alternativa potrebbe essere quella di disporre la misura nei confronti degli indagati da non interrogare e di rinviare, all'esito dell'interrogatorio, la decisione in merito all'adozione della misura richiesta nei confronti degli altri.

Ma anche questa opzione presenta criticità, seppur con effetti meno negativi di quella prima avanzata.

Come rilevato, nei procedimenti plurisoggettivi è difficile scindere le posizioni dei vari indagati e sarebbe, pertanto, quasi inevitabile un'anticipazione della valutazione indiziaria nei confronti degli indagati ancora da interrogare.

Resta da considerare che, talora, il p.m. si determina a chiedere misure cautelari solo per alcuni indagati.

Avverrà, pertanto, che taluni saranno preventivamente interrogati, altri non lo saranno in quanto per le loro posizioni si applicano le eccezioni all'interrogatorio preventivo, ed altri non saranno interrogati poiché non destinatari di richiesta cautelare.

In simili casi, appare francamente difficile ipotizzare che gli indagati non destinatari di richiesta cautelare non verranno a conoscenza del procedimento e degli atti di indagine depositati al g.i.p. con la domanda cautelare.

Infine, curioso che l'interrogatorio preventivo non preveda la presenza obbligatoria del difensore, come invece è stabilito per l'interrogatorio di garanzia a seguito dell'esecuzione dell'Ordinanza cautelare.

§§§

### **Indicazioni operative.**

Resta a rilevarsi che la misura cautelare è sempre un provvedimento "a sorpresa".

Proprio per questa natura di atto a sorpresa, il Legislatore ha escluso espressamente l'anticipazione del contraddittorio quando vengano in rilievo le esigenze di cui all'art.274, lett. *a e b* c.p.p. che ontologicamente richiedono che l'indagato resti all'oscuro della richiesta cautelare.

Se, inoltre, ci confrontiamo serenamente con la previsione dell'interrogatorio anticipato, potremmo anche concludere che non si tratterà sempre della regola generale, in quanto concretamente troverà applicazione solo nel caso in cui venga in rilievo l'esigenza cautelare di cui all'art.274, lett. *c*) c.p.p. (ma con l'esclusione dei delitti di cui all'art.407, c.1 lett. *a* c.p.p., di quelli di cui all'elenco dell'art.362, c.1 ter c.p.p., nonché dei delitti commessi con armi o con altri mezzi di violenza personale e ritenuti dal gip "gravi").

Resta, dunque, il "curioso" di questa riforma, poiché l'interrogatorio preventivo:

- ❖ troverà applicazione per i reati di media pericolosità sociale (sempreché non ricorrano le esigenze dell'art.274 lett. *a* oppure lett. *b* c.p.p. e sempreché il gip non ritenga il delitto comunque grave se commesso con armi o con violenza alla persona)
- ❖ non troverà applicazione per i delitti di maggior allarme sociale di cui all'art.407, c.2 lett. *a* c.p.p. se in presenza del rischio di reiterazione di cui all'art.274, lett. *c*) c.p.p.
- ❖ non troverà applicazione per i delitti indicati nell'art.362, c.1 ter c.p.p.
- ❖ troverà sempre applicazione quando si debba aggravare la misura in essere con quella della custodia cautelare in carcere (con competenza del g.i.p. *monocratico* fino al 24.8.2026 e poi collegiale)

- ❖ non troverà applicazione per l'adozione delle misure interdittive, tranne i casi dell'art.289, c.2 c.p.p.
- ❖ troverà applicazione per l'adozione di una misura di sicurezza detentiva ma solo dal 25.8.2026, con competenza demandata al g.i.p. collegiale.

Ma non per questo l'interrogatorio preventivo sarà un'ipotesi da relegare nell'ambito del residuale.

Il numero di reati di media gravità (qui intendendo per tali quelli che non rientrano negli elenchi di cui agli artt.407, c.2 lett a e 362, c.1 ter c.p.p.) non costituisce certamente una percentuale inferiore rispetto agli altri; anzi, il contrario, poiché i fenomeni criminali che riguardano il territorio di competenza di questa Procura, consistono, al di là dei delitti di cosiddetto "Codice Rosso", in reati contro il patrimonio (artt.624, 624 bis, 640 in particolare), reati in materia di sostanze stupefacenti (art.73, c.5 DPR n.309/90 in particolare), reati tributari, reati contro la pubblica amministrazione, reati di cui all'art.603 bis c.p.

Né per tali reati ricorrono sempre le esigenze cautelari dell'art.474 lett. a e/o lett b c.p.p.

Né, altrettanto, questi reati sono sempre commessi con armi o ricorrendo ad altri mezzi di violenza personale e possono ritenersi "gravi" a termini dell'art.291, c.1 quater c.p.p. di nuova formulazione.

L'elenco, dunque, dei reati di cosiddetta media gravità per cui si dovrebbe procedere all'interrogatorio preventivo appare, se non interminabile, assai lungo per questo Ufficio.

L'esperienza quotidiana insegna, inoltre, che nei confronti dell'autore di tale tipologia dei reati l'esigenza cautelare è data soltanto dal pericolo di reiterazione di cui all'art.274 lett.c c.p.p., per cui il g.i.p. dovrà procedere all'interrogatorio preventivo.

Pertanto, qualora per il reato per cui si chieda l'applicazione di una misura cautelare personale (di qualunque tipo) sia previsto l'interrogatorio anticipato:

1. **prima** che il g.i.p. notifichi l'avviso dell'interrogatorio e del deposito degli atti, sarà necessario, ove possibile, disporre ogni mezzo di ricerca della prova (decreto di ispezione, decreto di perquisizione, decreto di sequestro) utile ad acquisire gli elementi probatori che potrebbero andare dispersi o comunque non essere più utilmente acquisibili una volta notificati gli avvisi all'indagato
2. **parimenti**, si valuterà se non ricorrere all'esecuzione dei mezzi di ricerca della prova **anche** nei confronti di eventuali altri correi o indagati per cui la richiesta cautelare non è stata depositata, poiché non si potrà avere assoluta garanzia che costoro non vengano a conoscenza della richiesta cautelare e degli atti a supporto e, comunque, dell'esistenza del procedimento
3. **si disporranno** comunque tutte le attività utili ad acquisire prove dei fatti di causa custodite da eventuali terzi non coinvolti (sequestri e perquisizioni presso terzi; ordini di esibizione; documenti da acquisire presso enti pubblici e altre simili attività di indagine)
4. **in sintesi**, si vorrà disporre l'esecuzione degli atti di acquisizione probatoria nei confronti degli indagati tutti e di eventuali terzi, a fronte della prossima diffusività della notizia del procedimento penale in corso
5. si vorranno esaminare tutte le **persone informate sui fatti**, se non ancora audite
6. si ricorrerà a **dispositivi di monitoraggio** degli indagati per cui si è inoltrata la richiesta cautelare, ove ritenuto opportuno e se non già in essere
7. in sintesi, saranno necessarie tutte quelle attività di indagine utili a garantire l'**acquisizione genuina della prova prima** che gli interessati vengano a conoscenza della richiesta cautelare e degli atti relativi

Quanto ai delitti rientranti nel catalogo del cosiddetto "Codice Rosso", segnalo che, in caso di richiesta cautelare, si procederà all'interrogatorio preventivo per tutti i reati non compresi nell'elenco dell'art.362,

c.1 ter c.p.p. (salvo ricorrano le esigenze di cautela di cui alle lett. a e b dell'art.274 c.p.p. o il reato sia commesso con armi o altri mezzi di violenza alla persona).

E, dunque, l'interrogatorio preventivo sarà previsto, di norma, per i seguenti reati:

art.387 bis c.p.

artt.571-574 bis c.p.

all'art.558 bis c.p.

art.583 bis c.p.

artt.593 bis e 593 ter c.p.

art.610 c.p.

art.612, c.2 c.p.

all'art.612 ter c.p.

§§§

### **3.3. La competenza del g.i.p. collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, a titolo originario o di aggravamento, e di applicazione della misura di sicurezza detentiva (in vigore dal 25.8.2026).**

L'ulteriore, rilevante, modifica (la cui applicabilità è stata differita, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, ossia al 25.8.2026) è costituita dall'introduzione della figura del **g.i.p. collegiale**, il quale **"decide l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere"** – con l'ordinanza **genetica o con quella sostitutiva di una misura più lieve in caso di aggravamento delle esigenze cautelari** – nonché l'**applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva**.

Tali novità sono state introdotte con l'inserimento:

- **all'art. 328 c.p.p. del comma 1 quinquies**, in base al quale *"il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia in carcere"*;
- **all'art. 299, co. 4, c.p.p., in tema di aggravamento della misura cautelare**, del seguente periodo: *"In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1- quinquies"*;
- **all'art. 313, comma 1 c.p.p.**, dedicato al procedimento per l'*applicazione provvisoria di misure di sicurezza*, del seguente periodo: *"Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'art. 328, co. 1 quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva"*.

§§§

Dal **25.8.2026** si introduce il **g.i.p. collegiale** col dichiarato obiettivo di sottrarre le decisioni in tema di custodia in carcere, anche se a titolo di aggravamento di precedente misura, e di applicazione di misure di sicurezza detentive, alle valutazioni di un magistrato singolo (**art.328, nuovo comma 1 quinquies c.p.p.**).

Conseguentemente, si dispone che, in caso di richiesta custodiale in carcere, sia il Presidente del collegio g.i.p. o un suo delegato a procedere all'interrogatorio preventivo ove obbligatorio (**art.291, nuovo comma 1 quinquies c.p.p.**)

Parimenti, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, qualora non sia stato possibile procedere all'interrogatorio preventivo (ad esempio, i casi di cui all'art.291, comma 1 sexies c.p.p.) il giudice che ha deciso l'applicazione della misura della custodia in carcere procederà all'interrogatorio nella persona del Presidente del g.i.p. collegiale o di suo delegato (**art.294, comma 4 bis c.p.p. come modificato**).

La decisione del g.i.p. collegiale e le regole sull'interrogatorio preventivo testé richiamate, trovano applicazione anche in caso di richiesta di aggravamento di una misura mediante la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere (art.276 c.p.p. e art.299, c.4 c.p.p. come modificato). Infine, la decisione del g.i.p. collegiale è richiesta pure per l'applicazione delle misure di sicurezza detentive (art.313, c.1 c.p.p. come modificato).

Discende che la competenza collegiale a decidere la misura carceraria o quella di sicurezza detentiva è prevista solo nel corso delle indagini preliminari (per cui non ricorre in sede di rito abbreviato ovvero in sede di giudizio dibattimentale, monocratico o meno).

Inoltre, la competenza collegiale a decidere è esclusa in caso di adozione della custodia in carcere quale misura da applicare a seguito dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (art.294, c.1 c.p.p.).

### §§§

Anche la previsione del g.i.p. collegiale offre il fianco a **molteplici problematicità**, ora di applicazione delle norme, ora di organizzazione degli Uffici.

Tra le prime criticità, deve rilevarsi che la nuova disciplina non dà soluzione alle numerose questioni che porrà l'istituzione di un g.i.p. collegiale, la cui 'competenza', rispetto a quello monocratico, si radica sulla base dell'inedito criterio della tipologia della misura cautelare richiesta.

#### 1. Quando si radica la competenza del g.i.p. collegiale.

Secondo la testuale formulazione del nuovo comma 1 quinquies dell'art. 328 c.p.p. si potrebbe dubitare che a radicare la 'competenza' del g.i.p. collegiale sia sufficiente la richiesta del p.m. di applicare la misura della custodia in carcere, occorrendo, altresì, che la misura sia in concreto applicata, con conseguente preclusione per il g.i.p. collegiale a adottare misure diverse dalla custodia in carcere.

Inoltre, non è chiaro se, a fronte della richiesta del p.m. di applicare la custodia in carcere, il fascicolo debba essere subito assegnato al g.i.p. collegiale, o se, invece, l'intervento del g.i.p. collegiale debba essere provocato da quello monocratico (da individuarsi nel titolare del procedimento), quando lo stesso ritenga che la richiesta del p.m. di applicare la custodia in carcere debba essere accolta.

Una soluzione potrebbe rinvenirsi mediante una lettura *a contrariis* di quanto disposto dall'art.299, comma 4 c.p.p. come modificato.

Se, infatti, l'art.299, c.4 c.p.p. prevede che, in caso di richiesta di aggravamento della misura cautelare con l'applicazione della custodia in carcere, il g.i.p. monocratico dimandi la decisione al g.i.p. collegiale solo quando ritenga che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della custodia in carcere, allora, nel diverso caso di un'originaria richiesta di misura carceraria (e, dunque, non a titolo di aggravamento di altra) la soluzione interpretativa corretta dovrebbe escludere il preventivo vaglio del g.i.p. monocratico con l'automatica entrata in ballo della competenza del g.i.p. collegiale.

Pertanto, se la richiesta di applicazione della custodia in carcere è a titolo d'aggravamento di precedente misura meno afflittiva ed art.276 c.p.p., la competenza del g.i.p. collegiale deriva da un vaglio positivo del g.i.p. titolare del procedimento, il quale, pertanto, trasmette gli atti al g.i.p. collegiale investendolo della decisione.

Invece, qualora la richiesta di applicazione della custodia in carcere sia "originaria", la competenza del g.i.p. collegiale appare automatica.

Ma le questioni interpretative non si esauriscono qui.

#### 2. Richiesta di applicazione di misure cautelari di diversa natura.

Si è già rilevato che l'istituto dell'interrogatorio preventivo è modellato sul procedimento monosoggettivo; ma, altrettanto, si è annotato che la realtà giudiziaria è diversa poiché spesso il p.m.

agisce nei confronti di più indagati e, chiedendo l'applicazione di misure cautelari nei loro confronti, spesso ne calibra la portata.

Qualora nel procedimento a carico di più indagati il p.m. chieda per alcuni la custodia in carcere, per altri altre misure, le domande andrebbero separate, l'una al g.i.p. collegiale, l'altra al g.i.p. monocratico? Alla soluzione di ritenere che, nel caso in cui siano richieste misure di diversa tipologia, il collegio debba ritenersi competente a decidere in relazione all'intera domanda, applicando eventualmente anche misure diverse dalla custodia in carcere, sono d'ostacolo sia la mancata previsione di una regola generale che stabilisca, in questi casi, una *vis attractiva* del collegio sia il tenore letterale dell'art. 328, c.1 quinquies c.p.p. che limita la competenza del collegio alla valutazione della custodia in carcere.

Anche a voler prescindere dagli aggravati degli adempimenti di segreteria e di cancelleria, comunque, l'attribuzione a due diversi organi (collegiale e monocratico) della decisione in ordine alla richiesta cautelare implica una duplicazione di attività, certamente rischia di compromettere una valutazione unitaria del materiale indiziario relativo agli stessi fatti o a fatti connessi e può essere foriera di decisioni difformi, in ipotesi, persino confliggenti.

Tipico il caso di concorso nel reato: per alcuni indagati il p.m. chiede il carcere, per altri delle misure meno afflittive: ebbene, gli stessi elementi a carico potrebbero essere valutati diversamente dal g.i.p. monocratico e da quello collegiale.

E ancora: se il collegio ritenga sussistenti gli indizi e ravvisabili le esigenze cautelari, ma escluda che queste ultime siano tali da giustificare la più afflittiva misura della custodia in carcere, in questo caso, la decisione del g.i.p. collegiale si ribalterebbe sul gip monocratico, a cui spetterebbe definire la domanda cautelare?

Con l'ulteriore necessità di stabilire se il g.i.p. monocratico sia poi vincolato dalle valutazioni espresse dal collegio in merito alla ricorrenza degli indizi e delle esigenze cautelari o se, invece, abbia un autonomo potere valutativo.

Si tratta di criticità applicative tali da auspicare che nella giurisprudenza, pur in assenza della regola generale della *vis attractiva* e del tenore letterale dell'art. 328, c.1 quinquies c.p.p., prevalga l'interpretazione per cui, a fronte di una richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere, unitamente a richieste di misure meno afflittive, la competenza a decidere sia attribuita al g.i.p. collegiale.

### **3. Richieste di modificazione della misura della custodia in carcere.**

Ulteriori problematiche riguardano la fase successiva alla decisione del gip collegiale che ha disposto la custodia in carcere, in merito all'individuazione del g.i.p. competente a decidere su eventuali **richieste di modificazione della misura.**

In ragione della natura 'incidentale' della competenza del collegio, letteralmente limitata all'applicazione della misura della custodia in carcere, si potrebbe sostenere che la decisione in ordine alle istanze in materia di libertà compete al g.i.p. monocratico.

Appare, però, preferibile ritenere che l'originaria domanda cautelare della custodia in carcere depositata dal p.m. radichi la competenza del gip collegiale per tutta la fase cautelare, sempreché la misura del carcere sia stata accolta.

§§§

#### **Problematiche organizzative.**

Una non indifferente criticità riguarda l'impatto che la previsione del g.i.p. collegiale avrà sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e **sull'organizzazione degli uffici.**

Un primo negativo effetto consisterà nel fatto che molti Tribunali, specie quelli di medio/piccolo organico, assisteranno al moltiplicarsi delle **cause di incompatibilità**, rendendo ancor più difficile, la possibilità di rinvenire le risorse di organico in grado, da un lato, di ovviare a tale incompatibilità. Inoltre, ai sensi dell'art.72 della vigente circolare sulla formazione delle Tabelle degli uffici giudicanti, la composizione dell'ufficio gip è stabilita in relazione al rapporto di uno a tre rispetto ai componenti dell'ufficio requirente, criterio che rischia di non essere più adeguato in relazione all'organo collegiale di nuovo conio che prenderà avvio il 25.8.2024, con la necessità dei dirigenti degli uffici di attribuire le competenze anche a magistrati non specializzati nella materia penale.

La riforma prevede di far fronte alla criticità:

- mediante l'aumento dell'organico della magistratura di 250 unità da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, con previsione di appositi concorsi
- posticipando di due anni l'entrata in vigore del g.i.p. collegiale
- stabilendo la costituzione nelle tabelle, comprese quelle infradistrettuali, del g.i.p. collegiale (modifiche artt.7 bis e 7 ter O.G.).

Pertanto, appare pronosticabile che la soluzione per evitare paralisi dovute alle situazioni di incompatibilità dovrebbe essere data soprattutto dalle tabelle infradistrettuali, applicando le quali si potrà ricorrere allo *scambio* dei g.i.p. collegiali per valutare le richieste della custodia in carcere.

Sarà sufficiente?<sup>4</sup>

SSS

#### 4. Limiti al potere di impugnazione del pm.

Si modifica il secondo comma dell'art. 593 c.p.p., prevedendo che *"Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2"*.

La relazione illustrativa chiarisce che l'esclusione per il pm della proponibilità dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento appare giustificata da esigenze di coerenza sistematica e di ragionevolezza,

<sup>4</sup> In materia di tabelle infradistrettuali vige la tabella di cui alla delibera csm 20.6.2018 (modificata il 18.5.2022) la quale individua proprio nella tabella infradistrettuale uno strumento funzionale ad assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative. Secondo la delibera csm nella tabella infradistrettuale non possono rientrare i magistrati che abbiano prole inferiore ai 6 anni, che presentino motivi di salute, nonché i magistrati che siano "genitori di prole con situazione di handicap" o che "assistano un familiare con handicap. Né possono farne parte i magistrati onorari.

Come rilevato, la riforma individua nelle tabelle infradistrettuali uno degli strumenti attraverso i quali ovviare alle situazioni di incompatibilità derivanti dal detto organo collegiale. La previsione all'interno delle tabelle infradistrettuali del citato collegio e il fatto che si ricorrerà a magistrati di altri uffici (tramite l'istituto della coassegnazione) al fine di costituire il collegio per ovviare alle future incompatibilità, rischia di imporre ai magistrati chiamati a farne parte una impegnativa attività di spostamento per studiare il fascicolo oppure per assumere la decisione, così incidendo significativamente sull'attività legata al ruolo ai medesimi assegnato all'interno degli uffici di appartenenza, e ciò a maggior ragione laddove si consideri che tale coassegnazione risulta connessa ad un adempimento, quello legato all'applicazione della misura della custodia in carcere, evidentemente connotato da requisiti di urgenza.

Se poi si ritiene, come dovrebbe ritenersi, che il gip collegiale sia competente per tutta la fase cautelare (modifiche misura ad es.) i problemi aumentano, come il carico di lavoro. Tale carico di lavoro, inoltre, finirebbe per gravare in prima battuta proprio sugli uffici più grandi, chiamati, in ragione della maggiore disponibilità di organico, ad integrare quasi sistematicamente i collegi in questione presso gli altri Tribunali ordinari del distretto, notoriamente connotati da un organico ben più ristretto.

Deve infine osservarsi come l'art. 7-bis, c.2-bis O.G. preveda espressamente che *"possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari"* unicamente i magistrati che annoverino lo svolgimento, per almeno due anni, delle funzioni di giudice del dibattimento. Laddove dovesse ritenersi che anche le funzioni collegiali oggetto della novella siano ricomprese nell'ambito di applicazione di tale disposizione, ciò renderebbe significativamente più esiguo, in specie in relazione agli uffici giudiziari del meridione – cui, notoriamente, sono destinati magistrati di prima nomina – il numero dei magistrati da destinare al collegio g.i.p., così rendendo ancora più problematica la costituzione del medesimo collegio e lo stabile inserimento, in esso, di magistrati appartenenti ad altri uffici o ad altri settori.

#### Quanto all'aumento di organico.

Partendo dalla constatazione che il potenziamento di organico dovrà riguardare tutti gli uffici giudiziari giudicanti, il numero di nuovi magistrati indicati rischia di non essere adeguato rispetto alle rappresentate difficoltà organizzative. Se poi consideriamo la durata dei concorsi e il fatto che i nuovi giudici non potranno far parte del gip collegiale se non dopo il biennio di funzioni in dibattimento, si comprende che nei primi tempi i gip collegiali saranno composti da magistrati da tempo in servizio.

essendo l'inappellabilità circoscritta a fattispecie di reato di minore gravità e di più agevole accertamento processuale.

Però, se è vero che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non frustra, di per sé, di riconoscimento costituzionale (Corte cost. sent. n. 280 del 1995; ordinanza n. 316 del 2002), deve però anche considerarsi che, per la Corte, la maggiore "flessibilità" della disciplina del potere di impugnazione del p.m. non consente qualsiasi squilibrio di posizioni (principio della parità delle armi).

La modifica dell'art. 593 c.p.p. è ritenuta dal riformatore conforme ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale, in quanto l'esclusione del potere d'appello del p.m. non sarebbe generalizzata, ma limitata alle sole fattispecie di reato di cui all'art. 550 c.p.p.

Si osserva, però, che l'art. 550 c.p.p. per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022, presenta una nuova categoria assai ampia di ipotesi criminose, nominativamente indicate, diverse fra loro per natura, gravità e complessità accertativa, oltre quelle già previste.

Rispetto alla versione originaria dell'art. 550 c.p.p., la vigente reca, all'evidenza, diverse fattispecie sanzionate con pene così severe da ammettere la possibilità che esse siano oggetto di accertamento tramite il ricorso agli strumenti investigativi tipicamente utilizzati in relazione alle ipotesi di reato più gravi, ovvero le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; in considerazione della severità delle pene previste per talune di dette ipotesi di reato è configurabile misura coercitiva cautelare, anche di natura custodiale.

Inoltre, essendo ora prevista l'udienza predibattimentale, al cui esito si dispone il rinvio a giudizio se esista una ragionevole previsione di condanna, appare non del tutto ragionevole ritenere che la sentenza assolutoria del giudice del dibattimento non possa essere impugnata dal p.m.

Inoltre:

- ❖ la riforma non dedica alcun accenno o ritocco alla legittimazione del p.m. ad appellare le **sentenze di assoluzione pronunciate all'esito del giudizio abbreviato**. Come noto, la Corte costituzionale ha reintrodotto questo potere dichiarando illegittimo l'art. 443, comma 1, c.p.p., come modificato dalla l. n. 46 del 2006;
- ❖ altrettanto, nessun accenno o ritocco alla legittimazione del p.m. ad appellare la **sentenza di non luogo a procedere** pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale (art. 554-quater c.p.p.).

Resta, dunque, *curioso* che il p.m. possa appellare la sentenza di assoluzione pronunciata nel rito abbreviato monocratico e quella di non luogo a procedere, ma non possa, invece, appellare la sentenza liberatoria emessa all'esito del dibattimento.

Al di là di queste legittime perplessità, a seguito della riforma e dando sguardo d'insieme all'attuale normativa, al p.m. resta il potere di proporre appello contro:

1. la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal g.u.p. (art. 428 c.p.p.)
2. la sentenza di proscioglimento emessa dal g.i.p. all'esito del giudizio abbreviato (art. 443 c.p.p.)
3. la sentenza di condanna emessa dal g.i.p. all'esito del giudizio abbreviato, se il titolo di reato sia mutato (art. 443 c.p.p.)
4. la sentenza di applicazione della pena, qualora il p.m. non abbia dato il consenso (art. 448, c.2 c.p.p.)
5. la sentenza di non luogo a procedere emessa in udienza predibattimentale (art. 554 quater c.p.p.)
6. la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice dell'udienza predibattimentale quando sia richiesto il rito abbreviato, nonché la sentenza di condanna, se sia mutato il titolo del reato (art. 443 c.p.p.)
7. le sentenze di proscioglimento emesse a seguito del dibattimento avanti alla Corte di Assise, al Tribunale Collegiale, al Tribunale monocratico tranne per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2 c.p.p. (art. 593 c.p.p.)

8. le sentenze di condanna emesse a seguito del dibattimento, quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art.593 c.p.p.)

9. le sentenze di condanna emesse dal Giudice di Pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (art.36, D.Lgs. n.274/2000)

Il p.m. non potrà proporre appello contro:

1. la sentenza di condanna emessa dal g.i.p. all'esito del giudizio abbreviato o dal giudice dell'udienza predibattimentale se sia stato richiesto il rito abbreviato, se non muti il titolo del reato (art.443, 556 c.p.p.)

2. le sentenze di condanna emesse a seguito del dibattimento (che non modificano il titolo del reato, né escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, né stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato: art.593 c.p.p.)

3. le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del dibattimento per i reati di cui all'art.550, commi 1 e 2 c.p.p. (art.593, nuovo c.2 c.p.p.)

4. le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace (art.36 D.Lgs. n.274/2000)

Cuneo, 20 agosto 2024.

Il Procuratore  
Ombra Dodero

§§§

Si comunichi:

ai Magistrati

ai v.p.o.

ai Responsabili delle Aliquote di polizia giudiziaria

Si trasmetta:

al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

al Signor Presidente del Tribunale

al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo